

N. 03374/2010 REG.DEC.

N. 03413/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso per regolamento di competenza 3413 del 2010, proposto da:

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Luigi Verde, non costituito in giudizio

nei confronti di

Enrico Vendramini, Alessandro Coran, Michelangelo Grassi, Francesco Ljoi;

*per la declaratoria della competenza del Tar per il Lazio sede
di Roma a conoscere del ricorso proposto dal sig. Verde
avverso il provvedimento del Ministero della Difesa
riguardante l'esito del giudizio di avanzamento per l'anno
2009.*

Visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;
Vista l'ordinanza n.39/2010 del Tribunale Regionale per la giustizia
amministrativa sezione autonoma di Bolzano.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 il
Cons. Andrea Migliozzi ;

Nessun presente per la parte ricorrente

Ritenuto e considerato quanto segue in:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto presso il TRGA sezione di Bolzano, il ten.
Colonnello Luigi Verde ha impugnato il provvedimento del
Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Il Reparto, 3 Divisione del 28/5/2009 recante l'esito del giudizio di
avanzamento per l'anno 2009 con cui il ricorrente pur giudicato
idoneo all'avanzamento non veniva iscritto nel quadro di
avanzamento a scelta per l'anno 2009..

L'Amministrazione della Difesa ha proposto innanzi al Consiglio di
Stato, con atto depositato il 14/11/2009 ricorso per regolamento di
competenza ex art.31 della legge n.1034 del 1971, con la richiesta di
indicazione della competenza del Tar per il Lazio sede di Roma.

Con ordinanza n.39/1010 il Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa sezione di Bolzano ha disposto la trasmissione degli atti a questo giudice per la decisione sulla questione della competenza territoriale.

Tanto premesso, questa Sezione, come già statuito in analoga circostanza con decisione n.5234/08 deve qui ribadire il principio per cui allorchè l'interessato impugni, come nel caso di specie, gli atti di un procedimento di promozione emessi da un organo centrale e aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, la regola del foro generale del pubblico impiego trova una deroga, sicchè competente a giudicare della relativa controversia è il Tribunale Amministrativo Regionale istituzionalmente deputato a pronunciarsi su tale genere di atti e cioè il TAR per il Lazio sede di Roma..

Va dunque dichiarata la competenza di quest'ultimo TAR

Relativamente alle spese e competenze della presente fase del giudizio , le stesse vanno poste a carico dell'originaria parte ricorrente in primo grado e liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) definitivamente pronunciando, accoglie il proposto ricorso di regolamento di competenza n.3413 e dichiara la competenza del TAR per il Lazio sede di Roma a conoscere del ricorso n.258/09 proposto presso il Tribunale Regionale per la giustizia amministrativa sezione autonoma di Bolzano.

Condanna l'originaria parte ricorrente in primo grado alla rifusione delle spese e competenze della presente fase del giudizio che si

liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA e CPA.

Dispone che il fascicolo d'ufficio, a cura della Segreteria sia trasmesso al TRGA sezione di Bolzano.

Manda alla Segreteria di darne comunicazione alle parti in causa.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione